



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

QUINTA SEZIONE CIVILE

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - dr.ssa Caterina Molfino | - Presidente – |
| - dr. Paolo Celentano | -Consigliere- |
| - dr.ssa Caterina di Martino | -Consigliere rel.- |

sciogliendo la riserva che precede, ha deliberato di pronunciare la presente

ORDINANZA

nel procedimento di inibitoria **n. 2536-2/2025 ruolo generale degli affari contenziosi**
pendente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mario Martucci (C.F. *C.F._1*)
e dall'Avv. Ilario Giangrossi (C.F. *C.F._2*)

ricorrente

E

Controparte_1 C.F./P.I. *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentante
p.t. dott. *Controparte_2* (C.F. *CodiceFiscale_3*), rappresentata e
difesa dall'Avv. Ermelinda Di Matteo (C.F. *CodiceFiscale_4*) e dall'Avv.
Emanuela Amicarelli (C.F. *CodiceFiscale_5*)

resistente

rilevato che la *Parte_1* ha reiterato l'istanza ex artt. 830 comma 4 c.p.c. e 351
c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale pubblicato in data 4 aprile
2025, già rigettata con provvedimento del 15-24 luglio 2025;

rilevato che la ricorrente ha dedotto la sussistenza di fatti sopravvenuti, in particolare che
in data 11 luglio 2025 era venuta a conoscenza del decreto di citazione a giudizio emesso
in data 15 maggio 2025 ai sensi degli artt. 552 e 554 bis ss. cod. proc. pen. e 130 disp. att.
cod. proc. pen. nei confronti del sig. *Controparte_3* nella sua qualità di

amministratore e legale rappresentante della società **CP_4** società conduttrice dello stabilimento di proprietà della **Controparte_1** e che era intervenuta ordinanza di convalida del sequestro e contestuale decreto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321-323 cod. proc. pen., che confermava il vincolo già imposto in data 28 ottobre 2024; rilevato che l'art. 283 comma 2 c.p.c. prevede la possibilità di riproposizione dell'istanza di sospensione in caso di mutamenti nelle circostanze;

ritenuto che nel caso di specie le circostanze dedotte già sussistevano al momento della notifica dell'atto di appello e della discussione della prima istanza di sospensione (in particolare l'atto di citazione in appello è stato notificato il 6 giugno 2025, la prima istanza di sospensione è stata depositata in data 16 giugno 2025 e discussa all'udienza dell'8 luglio 2025);

rilevato, infatti, che il decreto di citazione a giudizio di **Controparte_3** è stato depositato in data 15 maggio 2025, a seguito di denuncia querela sporta dallo stesso legale rappresentante della società istante in data 17 ottobre 2024 (cfr. doc.4 allegato all'istanza di sospensione);

rilevato altresì che la conferma del provvedimento di sequestro preventivo è avvenuta con ordinanza del 31 ottobre 2024 (cfr. doc. 5 allegato all'istanza di sospensione);

rilevato che la circostanza del sequestro era già stata dedotta dalla **Parte_1** con le memorie depositate nel procedimento arbitrale (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione della **Controparte_1** e nell'atto di appello;

ritenuto, inoltre, che la circostanza della adozione del decreto di citazione a giudizio del 15 maggio 2025, era conoscibile, secondo il criterio della ordinaria diligenza, prima della notifica dell'atto di appello e del deposito della prima istanza di sospensione, laddove l'istanza di accesso agli atti è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord solo in data 11 luglio 2025 (cfr. doc. 4 allegato all'istanza di sospensione);

ritenuto, in ogni caso, che le circostanze dedotte come nuove non siano rilevanti ai fini della valutazione del periculum in mora;

ritenuto che l'istanza cautelare proposta sia inammissibile in quanto volta ad ottenere, in difetto dei presupposti di legge, la revisione del provvedimento già assunto dalla Corte;

rilevato che la **Controparte_1** ha chiesto la condanna al pagamento della sanzione di cui all'art. 283 comma 3 c.p.c;



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

ritenuto che, stante l'inammissibilità dell'istanza, la *Parte_1* possa essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 283 comma 3 c.p.c. determinata nella misura di euro 1000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione;

condanna la *Parte_1* al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione pecuniaria di euro 1000,00.

Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025

La Presidente
Dr.ssa Caterina Molfino